

9

ASSENZA

Versus

FARRUGIA BORG




Ricorso in Ritrattazione

E

Sua Risposta

Maggio 1864.



AVVERTENZA.

Nel commettere i presenti atti giuridici alle stampe, si e' solo inteso dare al Pubblico un' idea comprensiva del merito che sara' a formare il giudicato della Corte, e per nulla si volle inceppare il libero corso alla Giustizia, la quale si deve lasciare scevra di guinzagli.

Stampato in tipografia

di Roma

1888



NELLA PRIM' AULA
DELLA CORTE D' APPELLO DI SUA MAESTA'
PER L' ISOLA DI MALTA.

ENRICO ASSENZA, Attore

— appellante ed appellato —

Versus

GAETANO FARRUGIA BORG, Convenuto

— appellato ed appellante —

Petizione del detto Assenza

Espone Riverentemente

- 1^o. Che per decisione della Corte di Commercio di Sua Maestà, profferita il 20 Giugno 1861 (foglio 152) il petizionante venne escluso dalle domande contenute nella Citazione (fog. 1) riguardanti il pagamento di sette Cambiali dalle venticinque formanti la nota A (fog. 4) rimanendo canonizzato creditore del convenuto Farrugia Borg nel valsente delle altre diciotto, contenute in quella nota, sotto i provvedimenti nella stessa decisione espressi.
- 2^o. Che susseguentemente, e pendente il termine prefisso dalle leggi di procedura locale, ambi le parti interposero appello da quella decisione per la rispettiva soccombenza (fogli 153 e 155) cau-

« tare tale Scrittura, di comparire per la trattazione delle cause e produrre le sue prove. »

- 7^o. Che non è meno chiaro essere mal basata la deserzione dell'appello in quistione, sul motivo di essere stata la causa una di quelle rimaste deserte e notificata come tale dal Registratore di questa Corte ; dappoichè la stessa Corte venne, come si è detto, con suo decreto del 27 Gennajo 1862, (fog. 166) a sfilzarla dalla lista delle derelitte per includerla fra le correnti ; e come tale, risulta ugualmente chiaro che la Corte era nel preciso dovere di attenderne alla perorazione del merito, anzichè perimere un appello corrente, e così precludere la parte da un dritto accordato dalle Leggi.
- 8^o. Che la sentenza del 22 Ottobre 1863, sotto una impressione molto fallace, emette un considerando destituito di base quando asserisce « che la legge parlando di appellante, non esenta
« alcuno, ancorchè gli appellanti fossero più di uno, dalla necessità di ricorrere alla Corte per ottenere il limitato termine
« che essa prescrive, onde conchiudere la causa—La legge nell' Articolo 983, citato in sull' esordire della decisione suddetta, vuole una domanda, senza indicare quale delle parti contendenti debba essere il domandante, e nell' Articolo 984 lungi dal disporre che l'appellante sia nella necessità di ricorrere per l' oggetto ivi contemplato (come venne enunciato nella sentenza) dichiara specificatamente anzi, che dietro ricorso si accorda il termine di quindici giorni perchè le parti possano, volendo, ricorrere per la proroga del termine ivi menzionato. Or se non si fosse voluta accordare una promiscuità, la legge sarebbe stata esplicita abbastanza da specificare che tale beneficio ottenuto non fosse comune alle parti, ma alla parte appellante esclusivamente, e che il proseguimento e la conchiusione fossero validi soltanto per la parte che li avesse adoperati ; giacchè in tutti i casi ove non volle questa promiscuità il legislatore ha ciò dichiarato con apposita di posi-

zione; promiscuità che viene inoltre canonizzata dai provvedimenti degli articoli 172. 189. 190.

- 9°. Che non potendo prevedere Assenza se il suo avversario avesse o no prescelto di proseguire e conchiudere l' appello, avea, sin dal 3 febbrajo 1862, avanzato un ricorso (fog: 167) perchè venisse prorogato il termine onde proseguire e conchiudere il proprio appello, che, per le ragioni espresse in quel ricorso, era stato protratto fino a quell' epoca e detenuto in una certificazione del tutto aliena al ricorrente; e la Corte con Decreto su quel ricorso, avea, nel 6 dello stesso mese, ordinato che sulle domande contenutevi si proceda per via di citazione.
- 10°. Che l' Assenza però non credette dover intentare una simile procedura, tostochè il suo avversario lo avea prevenuto; e nel 5 febbrajo (giorno precedente a quello del decreto suddetto) invece di controvertirgli il dritto di proseguire l' appello, interpellava anzi l' Assenza, col dimandare la conferma dei capi da costui appellati, a dedurre le sue ragioni in giudizio sul merito deciso dalla Corte inferiore.
- 11°. Che tale interpellanza in termini tanto concisi dava all' Assenza l' alternato dritto di rispondere con scrittura, a tenore dell' articolo 190—ossivvero quello di comparire in udienza ed esporvi le proprie ragioni oralmente, con produrre anche le prove, come chiaramente prescrive l' articolo 172 di procedura, citato altrove per intiero.
- 12°. Che lo stesso Farrugia tosto presentata la domanda nella petizione, ond' essere confermato il giudicato della Corte inferiore, veniva ad intercettare all' Assenza qualunque altra via di procedura, e molto più quella di presentare citazioni; mentre è certo che in pendenza di lite, non era lecito all' Assenza adire la stessa Corte con separata istanza, vertente su d'un merito conglobato nella petizione del Farrugia, già avanzata innanzi la stessa Corte, per esserne discusso e deciso come di legge.

E qualora si volesse per un momento erroneamente ammettere che Assenza, onde render valido il suo appello avrebbe dovuto ricorrere alla superfluità d' una separata istanza per via di citazione, nonostante la petizione del Farrugia e la ripristinazione di tutta la causa fra le correnti ; non si potrebbe allora disammettere che la stessa Corte, perimendo quell' appello senza che vi si fosse preliminarmente praticata la procedura da essa ordinata veniva a ricalcitare colla precedente sua decisione contenuta nel decreto del 5 febbrajo 1862, e conseguentemente l' identico foro veniva a pronunziare decisioni contrarie tra le identiche parti e sopra gl' identici punti in controversia.

13°. Che non è meno evidente aver la Corte, colla Sentenza de 22 Ottobre 1863, deciso sopra cose non dimandate. La petizione di Farrugia per nulla dimandava “ Deserzione, ” ma “ Conferma ” della Sentenza nei capi ov' egli era appellato, ciocchè è evidentemente tutt' altro di quanto la Corte ebbe deciso : —

1° — Perchè un giudicato perento e deserto non può esser confermato ; e quindi quella domanda di conferma (nell' ipotetico caso di perenzione) avrebbe dovuto produrre un rigetto colle spese ;

2° — Perchè Farrugia col fatto proprio ha rimesso la causa tutta fra le correnti, in tempo abile, e quindi ha escluso qualunque possibilità di perenzione ; invece di domandarla.

Non può esservi dubbio che qualunque sentenza non possa estraripare i limiti del libello, e quando non vi fossero leggi a tal oggetto, la diuturna pratica, adottata da questo tribunale istesso, basterebbe per costituire questa regola come assiomatica ; per cui diventa inconcusso aver la Corte sentenziato malamente e senza una domanda, sia tacita sia espressa sulla perenzione d' appello.

14°. Che alla soma delle precedenti erroneità adottate dalla Corte s' aggiunge un' altra nullità di non poco momento — la nullità per incompetenza del foro.

La Corte nel profferire la perenzione era presieduta da un Membro surrogato, con Mandato del Capo del Governo (fog. 198) sul motivo allegato dal Presidente ordinario della Corte di Appello di Sua Maestà per quest'Isola (fog. 197) “ di concorre-
« re nella sua persona uno dei motivi di ricusazione accennati
« nell' Articolo 741 delle Leggi di Organizzazione e Proce-
« dura Civile, e consistente nell' avere deposto in questa Cau-
« sa in prima istanza come testimonio ”—Che quindi diventa indubitato esser stata la surroga del Dr. di Leggi Pasquale Grungo, Giudice di Sua Maestà intesa per prender cognizione e decidere il merito fra l' attore Assenza e il convenuto Farrugia Borg altrevolte pendente innanzi la Corte di Commercio ed ivi, nel 20 Giugno 1861, deciso; merito totalmente sconnesso da quello di perenzione d'appello, per la quale nessun motivo d' astinenza o di ricusazione concorrevva nella persona del Presidente ordinario, che in unione di due dei Giudici di Sua Maestà (Art. 55 di Organizzazione) compone la Prima Aula della Corte d' Appello, in tutti i casi in cui Egli non sia legittimamente precluso. E non è assurdo il sostenere che si debba dire precluso o ricusabile il Presidente sul motivo di aver deposto in un' altra causa di merito tutto diverso tra le stesse parti? O si potrebbe mai dire, senza andar slogicando, che una istanza originaria sia d' identico merito alla perenzione di quella procedura? Non risulta quindi verissimo che il merito di perenzione d' appello era di competenza della Corte d' Appello composta di tutti i suoi Legali Membri ordinarij e che conseguentemente l' intrusione d' un Presidente surrogato rendeva incompetente quel foro? Non è ugualmente verissimo essere quella decisione nullamente profferita siccome emanata da un Tribunale incompetentemente costituito?

15°. Che finalmente sbadando per un momento la catasta delle nullità che s' ammonticchiano in quella decisione, e mettendo da parte la sua diametrale opposizione al testo delle Leggi

di Procedura locale, citato in varie parti della presente petizione, si potrebbe mai qualificare perento e deserto d' appello di Assenza? Si potrebbe mai concludere averlo Egli lasciato supino per un momento solo? Riandando per tutta la progressione cronologica dei fatti, si scorgerà anzi avere l' Assenza disinterrottamente mantenuto in veglia ed in moto il suo appello, e non essersi mai lasciato varco a supporre che egli volesse desisterne.

Nel 20 Giugno 1861 viene profferita la Sentenza dalla Corte inferiore—nel 25 (essendo il 23 e 24 giorni feriali) presentava la sua Nota d' appello (fog. 155) cautelandolo regolarmente infra il termine accordato (fog. 155 retro). Indi subentrate immediatamente, nel 1° Luglio, le ferie di Corte, Assenza ha dovuto attendere il del susseguente Ottobre per presentare in seduta un suo Ricorso onde esser patrocinato in forma pauperum (fog. 156) sul quale la Corte, in quella stessa seduta, decretò la remissione all' Avvocato dei Poveri, e costui, (strano a dirsi) non si è compiaciuto emettere la sua "umile opinione" prima della fine di Novembre dello stesso anno, nonostante che durante questo lungo intervallo di due mesi, nessun ricorso si scorge da parte dell' Avvocato Relatore, onde essergli prorogato il termine, stabilito dall' articolo 935, di quattro giorni, dopo i precedenti quattro, prefissi (dall' articolo 934,) alla parte per dedurre le sue ragioni contro la pretensione del Ricorrente.

16°. Che tosto avuta cognizione del rapporto presentato dall' Avvocato dei Poveri l' Assenza si è sollecitato avanzare un Ricorso alla Corte (fog. 165) per il riesame di quel rapporto e nonostante che, ogni qualvolta gli era permesso, non godendo egli la propria libertà personale, si portava in quel registro onde avere contezza della decisione della Corte, e a domandarvi il processo, egli riportava per tutta risposta, che quell' incartamento stava in potere or dell' uno ed or dell' altro dei Membri della

Corte, come l' esponente può provare con testimonj; e fu solo nel 20 Gennajo 1862 che questa veniva a decretare l' approvazione del rapporto dell' Avvocato dei Poveri quandocchè la Causa si trovava già da parecchi giorni notificata sulla lista delle derelitte. Chi sarebbe tanto cieco di mente da non scorgere quanta solerzia veniva adoperata dall' Assenza, nonostante la sua difficile posizione e nonostante le inibizioni che le Autorità, sotto le quali era recluso; contro ogni buon dritto, opponevano alla sua comparsa nei tribunali? Chi sarebbe tanto audace da poter concepire aver voluto Assenza perimere un Appello, allorquando si dava anzi ogni briga per spingerlo verso la sua soluzione? La legge perime gli appelli di Commercio quando sono trasandati per tutte una sessione susseguente a quella in cui l' appello fosse stato introdotto; ma: indipendentemente dal non essere rimasta la causa fra le derelitte, avendola rimessa la Corte con suo decreto fra le correnti, si potrebbe, senza alterare la verità dei fatti, dire, che Assenza ebbe una Sessione a suo beneplacito, quando l' Avvocato dei Poveri e la Corte assorbirono un lasso maggiore alla sessione stessa?

Non occorrerà dire come è canone di legge, che qualunque termine corre dal momento in cui viene a cessare un impedimento frammezzatovi, e nel caso abbiamo che l'impedimento a continuarne le procedure sia cessato il 20 Gennajo 1862, giorno in cui la Corte rimetteva a disposizione delle parti e del pubblico gli atti del processo e vi aggiungeva due decreti della massima entità, senza i quali l' Assenza non era in caso di adottare verun passo giuridico. Potrebbe mai una Corte di Giustizia addebitare di trascuraggine quello stesso che per più settimane si portava personalmente nel registro della Corte e vi mandava altre persone a sollecitarla, chiedendone una definizione sui punti preliminari sottomessi per una decisione camerale?

- 17°. Che il buon dritto del Petizionante nel chiedere la Ritrattazione della causa sulla Perenzione d'appello, al quale allude la decisione di questa Corte del 22 Ottobre 1863. e dal fin qui premesso ben rilevabile—per cui ora passa ad esporre quant' altro la Decisione della stessa Corte contiene sul merito dell' Appello interposto da Farrugia Borg colla Nota, a foglio 153, ed alla correlativa Petizione di costui (fog. 170) in quanto essa riguarda i capi in cui lo stesso era appellante.
- 18°. Che come si è già detto in sull' esordire di questa petizione, la Corte di Commercio avea con sentenza del 20 Giugno 1861, dichiarato e deciso: — « Dovere il citante (Assenza) rimanere
« canonizzato creditore del citato (Farrugia Borg) nelle somme
« costituenti il valsente delle prime diciotto cambiali enun-
« ciate nella Nota A, annessa alla citazione (fog. 4) meno bensì
« in quelle somme, che, dietro un corretto e fedele rendiconto
« per parte del citato, questo dimostrasse di non avere esatto
« dipendentemente da tali cambiali, per fatti a lui non imputa-
« bili secondo la legge, ed avuto riguardo all'indole delle opera-
« zioni seguite tra i contendenti, ed in quelle somme che talvol-
« ta risultassero pagate al citante medesimo.
« Conseguentemente prefisse al detto citato il termine di un
« mese, per presentare il rendiconto suddetto—riservate le
« spese.
« Si riservò di determinare e stabilire la somma effettivamente
« dovuta al citante in riguardo delle diciotto cambiali sud-
« dette e di decidere tutt'altre domande non definite per la pre-
« sente e contenute nella citazione, e di dare all' uopo ogni oc-
« corrente provvedimento, dopo l' ordinato rendiconto o dopo
« trascorso il termine prefisso di sopra al citato per tale rendi-
« conto. »
- 19°. Che la Corte di seconda istanza sull' appello del convenuto Farrugia Borg da questa decisione profferì, nel 22 Ottobre 1863, il seguente giudicato: — « Per l' esclusione delle do-

« mande del detto Attore (Assenza) in quanto versano sulla
« somma rimasta in controversia, e per la revoca in quanto ai
« capi rimasti devoluti dalla sentenza della Corte di Com-
« mercio di Sua Maestà il 20 Giugno 1861—Colle spese »

20°. Che quest' ultima sentenza oltre di essere destituita di buone basi in quanto al merito, come verrà delucidato in appresso, presenta i seguenti motivi di Ritrattazione :

1° — Per dolo personale —

2° — Per esser stato deciso sopra cose non domandate —

3° — Per esser stato concesso più di quello che si era domandato—

4° — Per esser stato deciso sopra prove la cui falzità verrà dichiarata e riconosciuta —

5° — Per produzione di prove ulteriori a quelle prodotte, la quale al tempo di quest' ultima decisione non si è potuta fare —

6° — Per esser stata tale sentenza nullamente profferita in vista dei motivi suddetti, e di altri che verranno enunciati nel Corso della presente Scrittura :

21°. Che, in quanto al primo motivo di Ritrattazione : — cioè al Dolo personale, non vi può esser dubbio, che la Corte d' Appello abbia accolto, come prova diretta, la deposizione di Paolo Genovese, e basatovi in gran parte quella decisione ; mentre non vi può esser ugualmente dubbio che quella deposizione (fogli 109 e 110) sia affetta di spergiuro, precisamente nella parte precipua per la quale venne prodotta, quella cioè di provare il passaggio in mani di Assenza del prodotto delle Cambiali in questione—falzità alla quale l'appellato Farugia Borg non era alieno, o quand' anche si volesse dire che lo fosse, per essersi il testimonio (lavorante suo da 10 e più anni) prestato a quella sorta di deposizione senza insinuazioni del suo padrone, non poteva esser a costui ignota la falzità dell' asserto, quando pel fatto proprio era certo che tale passaggio non fosse seguito, avendolo egli confessato, ed era ugualmente certo che Paolo Genovese, anteriormente ed in un' e-

poca più prossima ai fatti deposti, avesse asserito sotto giuramento precisamente il contrario.

Infatti—Genovese fra altre cose di minor momento, avea, nel 21 febbrajo 1861, deposto innanzi la Corte di Commercio, che:
« il denaro che portava (il testimonio) dal Banco sempre lo
« prendeva Assenza—Farrugia Borg non confondeva col proprio
« il denaro che portava (il testimonio) dal Banco ma lo consegnava ad Assenza nella stessa borsa in cui lo portava dal
« Banco »—mentre in Gennajo ed in Marzo 1860, deponendo innanzi altre Corti, avea su questo proposito assicurato (fog. 141) che egli (il testimonio) « consegnava il denaro a Farrugia Borg e non sa cosa se ne faceva »—Salvo Formosa « serviva Enrico Assenza e non il Maestro del testimonio —
« Formosa portava a Borg Cambiali—Borg faceva la firma—
« il testimonio le portava al Banco—Il testimonio portava il
« denaro, dava il denaro a Borg. Non vide Farrugia Borg
« passare il denaro ad altri.»

Non è difficile rinvenire i motivi di uno spergiuro così manifesto—Genovese certamente nella deposizione di febbrajo 1861 agiva sotto la pressione che un padrone astuto sa con successo adoperare su di un famulo, e alterava così sfrontatamente la verità deposta prima, avendolo persuaso, forse, che di quelle deposizioni non si era tenuto registro, e che il loro trascritto giammai sarebbe risorto a dimostrare il mendacio dell'ultima deposizione. Farrugia che si trovava stretto in un pugno di ferro, non sapea svincolarsi in prima istanza che col ricorrere al disgraziato artificio d' un testimonio, il quale facendo getto d' ogni sentimento di coscienza, non sdegnò giurare il falzo, in una maniera, quanto riprovevole altrettanto balorda ; perchè condannabile da una precedente deposizione propria giuramentata.

22°. Che un altro non indifferente atto di “ Dolo personale ” da parte di Farrugia, nella presente causa; è l'occultazione di Carte

Prospetti separati, e del Conto Corrente Generale di tutte le operazioni seguite frai contendenti ; facendo figurare solamente un Conto Corrente di Merci in Consegna, inducendo così la Corte di seconda istanza a supporre esser quello l' unico Conto esistente frai contendenti, mentre da Biglietti autografi di Farrugia (che saranno prodotti) da evidenze e dai libri mercantili di Farrugia (sebbene libri condannabili) chiaro si evince, esser quel conto al quale allude la Corte nella sua decisione del 22 Ottobre 1863, un conto parziale ed esclusivamente dimostrante il debito ed il credito del Conto « Merci in Consegna. »

- 23°. Che a quest' artificio doloso, nessuno ardirebbe credere essersi Farrugia tenuto estraneo, dappoichè nissun altro a sua insaputa avrebbe potuto perpetrarlo ; e quindi l' atto per sè stesso è tutto personale.

Nè occorrerà, per dirsi esservi dolo che vi siano concorsi fatti punibili dalle Leggi Criminali—È pratica accettata presso tutti i Giureconsulti, che qualunque sorpresa, frode, astuzia ; qualunque atto denaturante la verità, o che occulti la chiarezza dei fatti in modo da ingannare alcuno, sia reputato atto doloso. Nè la legge ha determinato i caratteri del dolo in quanto riguarda la Ritrattazione ; dappoichè forse nol potea — si è attenuta più all' istruzione che ai mezzi.

- 24°. Che un altro atto di “ Dolo personale ” venne commesso dal Farrugia nella produzione del documento a fog. 50, sul quale la Corte d' Appello è stata molto ubertosa d' illazioni favorevoli.

Quel documento presenta tanti e tali caratteri criminosi di rendere la sua produzione un disprezzo all' integrità della Corte—Quella Carta vorrebbe figurarsi una lettera diretta da Assenza a Farrugia Borg. ed anzicchè esibire l' originale esistente in un incartamento presso un' altra Corte, si produce una Copia ; nulla per sè stessa, perchè portante delle addende che



nell' autografo non compariscono ; nulla perchè è stato ammesso sotto giuramento dall' ufficiale che autenticò quella Copia, avervi egli conglobato il contenuto di due separate carte, come formanti un solo documento. Ma non è alla nullità della Copia che si relega solamente l' inammissibilità di quel documento, l' originale stesso, avanti di sortire dalle mani di Farrugia, venne mutilato in modo da dimostrare chiaramente che vi si tolsero parti le quali naturalmente, ove fossero rimaste, avrebbero reazionato contro il produttore Farrugia.

Infatti : perchè si mutila un atto ? Non per renderlo di aspetto più giocondo certamente ! Nè per attagliargli la forma ad una moda in voga piuttostochè ad un' altra andata in disuso ?

La mutilazione di un documento, che si vuol produrre in prova, è per sè stessa un atto di dolo orrettizio, ed è unanimemente accettato in pratica che la mutilazione, le rasure, le alterazioni, le aggiunte inducono a positivo indizio di falsificazione, imputabile sempre al possessore dell' atto—Che l' atto in parola sia mutilato non vi può rimaner dubbio al solo guardarlo — che la mutilazione poi sia stata perpetrata da Farrugia prima di produrlo in giudizio è un fatto talmente inconcusso che Egli stesso giammai ebbe l' audacia di negare—che quella cara così mutilata abbia potentemente influito sulla sentenza, è ugualmente innegabile, avendone ricevuto un valore di prova delucidativa.

25°. Che altro palese atto di Dolo Personale sono i Libri Mercantili di Farrugia. Dov' è in quei Registri la purità tanto religiosamente inculcata dalla legge ? A quest' accusa Farrugia ha due risposte—la sua pretesa inscienza nelle teorie di scritturazione—la tenitura di quei libri di mano dell' Assenza. Replicano però a queste obiezioni gli autografi di Farrugia,

Docti, A. B. C., (†) qui annessi, in cui egli nel 1°. dà direzioni “di aggiungere Compre per contanti e spese” per assorbire una gran differenza nel bilancio!—nel 2°. di aggiungere vendite per contanti—nel 3°. suggerisce qualche omissione; cosicchè dall’ordito fittizio che sa concepire, mostra come egli sia bastantemente addentro nella tenuta di libri, e la sua ostentata inscienza si frange di fronte ai fatti. In quanto alla parte che prendeva Assenza nella scritturazione di quei libri, è visibilmente tanto minima da rendersi di nessun rilievo. Assenza trascriveva su d’ un così detto Libro-Maestro, le operazioni contenute in un Giornale, tenuto con bastante nitidezza da Farrugia stesso; ed anzicchè adottare alcun metodo proprio, il trascrivente seguiva un metodo praticato da Farrugia, di proprio pugno, per un precedente decennio. Nè Farrugia trasandava la verifica delle partite dopo trascritte. I suoi autografi, Doc: J. L. (‡) dove dice, “di trovare errori, ” mostrano più del bisogno come sapesse rovistare con minuziosa indagine quel lavoro, le cui piante e

(†) Doc: A. Biglietto da G. Farrugia Borg a Enrico Assenza.
Signor Assenza

Mi sorprende come c’è questa differenza nel Bilancio della Cassa—I non ho che £ 11. 19. 9. $\frac{3}{4}$ —
percì vi prego di bilanciarlo con qualche compra in contanti e spese perchè vorrei che siano
tutte le partite bilanciate per la mia quiete

Doc: B. altro Biglietto come sopra.

Le spese non sono messe in Cassa—se credete aggiungete nelle Vendite per contanti.
£ 9. 10—che deve (††) e così il Bilancio resta dopo entrate e spese £ 5. 12. 11

Doc: C. altro Biglietto come sopra.

Potete fare contanti a (††) £ 12 a Bilancio £ 16. 9. 9 oppure di. (††) non fateli
niente, resta bilancio £ 16. 9. 9.

(‡) Doc: J. Biglietto come sopra.

Nel vostro conto trovo uno sbaglio, i cappelli di feltro me li dovete voi non io

Doc: L. Biglietto come sopra.

Caro Amico

Osservando i conti trovo un conto di Franchi 47. 23 lo pagai duplicato nel vostro avere
(††) Per delicatezza si ommettono i nomi dei debitori, ai quali altudono i precedenti bi glietti.

rano tutte opera sua. Se quei libri adunque “ non presentano il suo vero stato attivo e passivo, ” sono bugiardi, ed il proprietario, che li vuol addurre in prova si costituisce “ Commerciante Doloso. ” (Ordz: XIII. 1857. § 310 — 1° inciso)

Nè monterebbe l'opporre che tanto nella deposizione di Genovese, quant' anche nella occultazione dei documenti ; nella mutilazione dell' originale dell' estratto a fog. 50, e nell' alterazione dei libri prodotti in prova, era possibile alla Corte o al petizionante di rilevare le falzità e la frode usate. Subitocchè la supposta verità è servita di base alla sentenza (come è precisamente il caso) la causa non può andar immune da Rittrattazione.

26°. Che sul secondo motivo di Rittrattazione: quello cioè, di esser stato deciso sopra cose non domandate, non farà mestieri dilungarsi gran fatto per stabilire tale convinzione. Farrugia certamente non poteva portare appello che sui capi decisi dalla Corte inferiore; ora questa si era limitata semplicemente a dare un provvedimento, imponendo a Farrugia la resa d' un Conto, “ e si era riservata di determinare e stabilire « la somma effettivamente dovuta al citante Assenza, e di « decidere tutt' altre domande non definite per quella sentenza e contenute nella citazione » La Corte di seconda istanza, sbadando la limitazione in cui si era circoscritta la decisione di Commercio, decise “ per la esclusione delle domande dell' Attore ; ” domande che versavano, come è visibile nella citazione (a fog. 1,) sulla sorte principale delle cambiali controverse—sui lucri—sulla compensazione nell' entrante quantità con un credito di Farrugia—e finalmente sulle spese—domande tutte per nulla determi-

nate o stabilite dalla Corte di prima istanza, e quindi non suscettibili d' appello, ed aliene del tutto alla domanda nella petizione dell' appellante e convenuto Farrugia Borg; come infatti egli stesso si è limitato in quella scrittura (fog. 170) a chiedere la revoca dei capi appellati — revoca che non poteva estendersi al di là della prima decisione, e quando la sua domanda avesse dovuto venir accolta, lo avrebbe tutt'al più esentato dal Rendiconto impostogli colla sentenza appellata.

Ma l' esclusione delle domande dell' attore (Assenza) e la revoca dei capi rimasti devoluti della prima sentenza, è una decisione estraripante non solo i confini della petizione, ma eccedente puranche la giurisdizione della Corte d' Appello, la quale, salvo il disposto dell' articolo 259 delle leggi di procedura, (†) che non è il caso, non può decidere un merito non definito dalla Corte inferiore.

27°. Che dietro le innegabili verità del capitolo precedente consegue, aver la Corte d' Appello dato anche base al terzo motivo di Ritrattazione, concedendo più di quello che si era domandato.

28°. Che sul quarto motivo di Ritrattazione: quello cioè, di esser stato deciso sopra prove la cui falzità è manifesta non vi può esser dubbio. Se talvolta si volesse esser ultracompiacenti verso Farrugia Borg, ritenendolo alieno alla spergiurata evidenza del suo confidente, e se non subornato,

(†)

LEGGI di ORGANIZZ: e PROCED: CIVILE.

Art. 259—La Corte di Seconda istanza, revocando una sentenza con accordare la domanda per danni ed interessi, o per restituzione di frutti, rinvierà la causa alla Corte di prima istanza per la liquidazione, in caso che fosse stata domandata.

Nondimeno potrà la stessa Corte di seconda istanza decidere sulla liquidazione, senza il rinvio suddetto, ove tale liquidazione non dia luogo a complicate quistioni.

Potrà ancora rinviare la causa o decidere il merito, secondo le circostanze, nel caso di revoca di una sentenza liberatoria dall'osservanza del giudizio.

subordinato Paolo Genovese, non si potrà in modo alcuno però purgare quella deposizione dalla manifesta falzità contenutavi; falzità che indipendentemente dal Dolo Personale nel procurarla, dà pieno diritto a Ritrattazione.

E non meno falzo si deve ritenere il documento mutilato il di cui estratto (nullo anche in sè stesso) sta a fog. 50—Documento che oltre di stabilire una colpabilità di dolo personale in Farrugia (come si è dimostrato al capitolo 24°) diviene un documento falzato, dal momento che vi si adoperò la mutilazione di altri incisi, dei quali restano tuttora visibili le reliquie; e quindi anche questa falzità di prova dà indubitato dritto a Ritrattazione. Come non meno danno adito allo stesso dritto, libri mercantili, la cui alterazione, per espressa volontà del proprietario, è convalidata dai suoi autografi.

29°. Che sul quinto motivo di Ritrattazione: quello cioè, di produzioni d'ulteriori prove impedita nella procedura d'appello, basterà far lettura del Ricorso, fol: 228, in cui Assenza, in tempo vergine e molto prima della Decisione, si esibiva pronto a produrre ulteriori prove; ed intanto quella Corte rigettò, senza alcun plausibile motivo, la domanda con Decreto, fol: 230, e venuto il giorno fissato per la trattazione precluse il Petizionante dal passare ad ulteriori prove, nonostante che la Corte in quel decreto si era riservata di permetterglielo; e nonostante di averne egli insistito verbalmente nella seduta del 22 Ottobre 1863, avanti di venire profferita la sentenza; motivo per cui è manifesto che il Petizionante non era al caso di produrre in quella opportunità tutte le sue prove, e che quindi si faccia luogo alla Ritrattazione.

30°. Che il sesto motivo di ritrattazione quì allegato è la nullità della sentenza in vista dei precedenti cinque motivi e di

altri che si svilupperanno quando si verrà a trattare del merito principale sotto controversia. Ma per accennare succintamente a qualcuna di queste ulteriori nullità basterà dire —

- 1°. Esser falzo, o almeno erroneo, non esser constatato il trasferimento delle Cambiali in proposito per via di cessione dal petizionante all'appellato Farrugia Borg.
- 2°. Esser falzo, o almeno erroneo, l'asserto comodo prestato da Farrugia Borg in qualità di traente su quelle Cambiali.
- 3°. Essere falzo, o almeno erroneo che l'Assenza, possessore di quelle Cambiali, avesse avuto impegno in tale cessione di presentarle nei Banchi per lo sconto.

Tutte le prove, comprese le ammissioni in giudizio di Farrugia Borg, il fatto proprio di costui, e le illazioni desumibili provano il contrario su queste tre allegazioni, che servirono di cardine alla decisione d'appello.

- 31°. Che le prove poi sulle quali la detta decisione si è voluta basare si sono già in parte dimostrate essere affette di falzità e, quindi, annullanti il giudicato basatovi sopra, e della restante, parte non è affatto arduo chiarire la fallacia. Onde evitare però ripetizioni e dovendo più tardi trattare partitamente di ciascuna prova e delle congetture desuntevi dalla Corte si ommette di farne cenno in questo punto della Petizione, la quale fin qui non ha penuria di motivi di Ritrattazione.
- 32°. Che dietro quanto precede si passa ora ad alcune delucidazioni sui principali punti di fatto, formanti il merito deciso dalla Corte d'Appello, con sentenza del 22 Ottobre 1863, su capi appellati da Farrugia Borg.

Sin dall'anno 1857 andavano seguendo varie spedizioni di

merci, in sociale frai contendenti al fratello del petizionante in Smirne— Indi, sull' incominciare del 1858 e per buona porzione del 1859, tale società in partecipazione, contratta verbalmente e rattificata dai fatti, nonchè da confessioni di Farrugia Borg, acquistò proporzioni maggiori abbracciando un sistema di " Consegne " presso Assenza, di Merc che Farrugia Borg importava a fido da Case Estere, come chiaramente è provato dai libri di Farrugia Borg, nella partita da lui prodotta ove si vede un Conto Corrente (che ha principio a fog. 182 del suo così detto Libro Maestro iniziato G.) intestato, tale Conto Corrente, come siegue:—

“ DARE ENRICO ASSENZA (Merci in Consegna) AVERE. ”

Indipendentemente da quelle " Consegne " seguivano altre operazioni di piazza di non poca mole, traenti origine da acquisti di merci che i contendenti faceano l' un dall' altro — da tratte di Gaetano Farrugia, per proprio comodo sul Fratello a Smirne del petizionante—da cessioni di tratte sull' estero da Assenza a Farrugia Borg, che costui rimetteva ai corrispondenti in deduzione dei loro non indifferenti crediti, nonchè da cessioni verso Farrugia di biglietti di piazza, senza responsabilità del cedente Assenza — operazioni tutte che per esser aliene a quelle Consegne, si tenevano in notamenti staccati, e venivano solo introdotte in un conto generale staccato dai libri di Farrugia, l' esistenza del qual conto verrà provata.

- 33°. Che il petizionante Assenza nell' aggregato delle molteplici operazioni in sul terminare del 1859, figurava debitore di franchi 17 mila nel " Conto Merci in Consegna ", come socio amministratore della Società su quelle merci (le quali in gran parte essendo esistenti in natura, costituivano solo un credito nominale nell' altro Socio importatore) ed in pari

tempo risultava creditore in Conto Generale per gli effetti forniti a Farrugia Borg e da costui non soddisfatti, frai quali effetti principalmente figuravano Venticinque Accettazioni di piazza (dettagliate nella Nota A. fog. 4) onorate tutte di pagamento in iscadenza, delle quali, meno una (la vigesima in quella nota) Farrugia nelle sue scritture e nelle perorazioni orali ammette il correlativo incasso dell' ammontato di ciascuna. Le prime diciotto di queste accettazioni sono quelle a cui accenna la sentenza della Corte di Commercio, avanti citata, sulle quali verteva l' appello di Farrugia Borg, e di queste sole si tratterà nel seguito della presente scrittura, senza pregiudizio delle procedure da tenersi per le altre sette, a tempo e luogo, e delle azioni deducende sulle stesse.

Farrugia ammette aver avuto e scontato quelle cambiali, incassandone gli ammonti; ma allega che questi venivano trasferiti ad Assenza identicamente — allegazione che viene rovesciata, non solo dalla congerie dei fatti; ma viene anche annientata dalle stesse prove prodotte dall' allegatore.

Bisognerebbe esser digiuno affatto di mercatura, per poter accogliere le anomalie, impraticabili in commercio, che vorrebbe stabilire Farrugia. Primieramente, se la firma di Farrugia su quelle cambiali fosse stata richiesta per mero comodo di Assenza (come si vuol asserire) dopo appostavi, non faceva mestieri mandare quelle Cambiali al Banco col commesso di Farrugia Borg—il Banco le avrebbe ricevute da qualunque portatore—poichè è alle firme che si presta fido e non all'individuo che le presenta. Postavi adunque la firma per puro prestito, Farrugia avrebbe lasciato all' accomodato il carico di pensare al resto.

A parte però questa preliminare osservazione, segue altra ben più concludente.—I Cheques, che i Banchi rilasciano per riscuotere gli ammonti di cambiali così scontate sono tutti "Al Latore" e portano un margine bianco perchè il traente del Cheque

vi designi il nome del ricevitore. Se quella adunque si vorrà allegare esser stata moneta passata ad Assenza, il Cheque, in quel caso sarebbe stato intestato identicamente ad Assenza dal preteso accomodante Farrugia; mentre al contrario tutti gli ammonti di quei Cheques sono stati ritirati da commessi di Farrugia Borg, e costui non nega la riscossione.

Ma sbadata per un momento questa rotina tanto semplice del passaggio del Cheque, praticata senza eccezione in commercio, si potrebbe mai, in terzo luogo, ammettere che una somma allegata per comodo di Assenza vadi dai banchi inutilmente nel tiratore di Farrugia per restarvi in transito, quando il commesso dell'accomodante, tosto sortito dal Banco, avrebbe trovato più facile e più vicino consegnarla nello stabilimento di Assenza?

Dov'è la plausibilità d'un motivo per giustificare un'assurdità tanto enorme?

Sarebbe sperabile che Farrugia Borg non fosse talmente smemorato da dimenticarsi aver nelle sue perorazioni orali, e più particolarmente nella sua scrittura innanzi alla Corte di Commercio (a fol. 44 § 4^o.) solennemente promesso di provare con testimonj il passaggio della moneta in mano di Assenza—prova che tuttora si attende; siccome quella di Paolo Genovese (creatura di Farrugia) il quale venne specialmente prodotto per provare simile preteso passaggio, ha stabilito invece: “ che dopo consegnato a Farrugia il denaro ritratto dallo sconto di cambiali, mai vide Farrugia passarlo ad altri (fog. 141)

Non si capisce adunque perchè Farrugia che si vanta di possedere prove oculari di tale asserto passaggio, vadi invece elemosinando quì e là congetture e desunzioni su premesse fabbricate all'occorrenza e mal apposticcate alla verità dei fatti.

34°. Che Farrugia il quale, come sarà provato, seppe occultare tutti i recapiti delle transazioni passate e pendenti col petitionante, si fa forte sul suo proprio così detto Libro Maestro, ove esiste un Conto Corrente in franchi, nel quale le cambiali in controversia non figurano a Credito di Assenza. Da un colpo d'occhio a quel conto, si scorge immediatamente che essendo in modo esclusivo dedicato alle "Merci in Consegna" non potevano amalgamarsi cessioni di cambiali di piazza. Infatti, in quel conto non figurano le molteplici operazioni di vario genere, seguite frai contendenti; ma solo vi si scorgono le partite direttamente e strettamente connesse con quelle "Consegne." E' nel Conto Corrente Generale, il quale non sta nel Libro di Farrugia, ma esiste presso Farrugia (come sarà provato) che si rintracciano tutte le addebitazioni e le accreditalioni degli Affari seguiti fra Farrugia ed Assenza—Nè vale il dire esser quel Conto scritto "*di proprio pugno di esso medesimo Assenza*"; giacchè non sono le partite ivi registrate che si contrastano; "ma quelle registrazioni "*di proprio pugno di esso medesimo Assenza*" non escludono l'effettuazione di altri vistosi affari seguiti a più riprese, e precisamente nello stadio da quel Conto abbracciato —affari che intanto per nulla ivi figurano, come lo stesso Farrugia non può fare a meno di ammettere.

E la Corte di prima istanza affibbiando a tali fatti quel gran peso che realmente hanno contro l'illazione favorevole che da Farrugia si vorrebbe trarre da quel Conto Consegne, ha con molto buon criterio rilevato (a fog. 146 retro) "che quel
« conto non riguardava le operazioni generali e tutte inter-
« venute fra le parti; ma sì bene operazioni, particolari di
« merci, essendo stato dimostrato in modo concludente, che
« altri affari eransi tra loro verificati, e da Farrugia Borg
non impugnati, senza che gli affari stessi fossero stati mai in-
« tromessi in quel conto. »

35°. Che nell' osservare le scritturazioni in quel conto, si ha inoltre la positiva assicurazione essere quello un Repertorio delle operazioni che sulle merci ivi calendate seguivano fra Farrugia e le case che gliene facevano fido; piuttostochè il conto del Debito e del Credito di Assenza—Primieramente quello è l' unico conto di piazza tenuto in franchi—valuta per nulla familiare alla tenitura di libri dei commercianti locali. Secondariamente a debito di quel conto figurano le fatture nel loro puro costo originale, colle indicazioni delle Case d' onde provenivano e con altre decifrazioni del tutto estranee al compratore, quando realmente si trattasse della vendita d' una merce — tantopiù che Farrugia Borg stesso al 9°. capitolo della sua subizione (fogli 118 e 121) assicura:—“ Che, vendendo « Merci, non ne dava le fatture originali, e regolava coi debitori di piazza in moneta sterlina, anche con sua sorella « stessa. »

In terzo luogo nelle colonne dell' AVERE contiene altrettanti minuziosi connotati, riportando finanche le marche dei Gruppi, che da Farrugia venivano rimessi a fronte di quelle Merci; dimodochè non resta campo a titubare, che lo scopo di quel conto era onde avere un prospetto di equiparazione coi conti delle Case che andavano facendo quel fido a Farrugia; dappoichè se così non fosse, non riguarderebbe il compratore quali rimesse avesse avuto un creditore Estero di Farrugia, piuttostochè un altro; e sarebbe bastato allora accreditare Assenza della somma pagata in contanti.

36°. Che molto meno varrebbe il voler far sorgere come baluardo contro il credito di Assenza la canonizzazione ottenuta da Farrugia del Bilancio di quel Conto. Nella frequenza di operazioni mercantili fra due individui non è sorprendente che l'uno sia debitore in vistosa somma di Franchi e contemporaneamente creditore di uguale, o più vistosa somma di Lire sterline o Scudi Maltesi, senza che intanto questi conti di

valute diverse siano confusi. Sarebbe tedioso addurre esempj in delucidazione d'una simile pratica tanto prevalente in commercio. Infatti, quel Conto del quale si mena tanta fragore, manca in fine di riportare un pareggio a debito di Assenza, come al contrario dovrebbe farlo, quando fosse un conto definitivamente liquidatorio. Nè si deve dire essere quello un Conto reso da Assenza, essendo una parziale registrazione nei Libri di Farrugia.

37°. Che la Corte d' Appello nel canonizzare quel Bilancio, con decisione del 30 Aprile 1860, anzicchè rigettare le domande di Assenza, gliene inserì un apposita riserva dei dritti che potrebbero competergli per la compensazione con un altro suo credito formalmente domandato nella scrittura (fogli 55 a 59) « *la quale compensazione* (sono parole della Corte, a fogli 5 e 6) « *come richiedente una più ampia istruzione, in quello stadio della procedura, non era ammissibile* »; e quindi decideva per la conferma della precedente sentenza profferita in proposito dalla Corte di Commercio, attesochè è constatato a sufficienza del credito di Farrugia “ *per le cause nella citazione allegate* ” — vale a dire per le “ *Consegne* ” che davano origine al Conto Corrente annesso a quella Citazione. E dietro procedure così esplicite che fanno marcata allusione a quel credito, si potrebbe, senza tema d'esser smentiti, dire: che Assenza abbia mai taciuto o fatto mistero delle sue pretese contro Farrugia Borg? Nè questa era la prima opportunità in cui Farrugia ne veniva interpellato. Rimontando a epoche antecedenti si scorderà che portate le cose innanzi i Tribunali, Assenza (fog. 53 retro) eccepiva « *non essere lecito a Farrugia Borg* (allora citante) *staccare partite e domandare l'ammonto di esse indipendentemente dalle operazioni tutte seguite fra lui ed il citante* ” — Da questo sommario delle eccezioni allora date, alle quali altre spiegazioni seguirono (che sfortunatamente non si trascrivono da Estensori Stenografi) è evidente che Assenza con-

trapponeva altre operazioni a quelle che Farrugia staccava dal complesso di tutti gli affari, per metterle avanti isolatamente.

38°. Che si rende una invenzione chimerica dire: aver Assenza con tutta taciturnità sofferto l' affronto di atti giuridici nel 28 Dicembre 1859, « anzicchè respingerli con dedurre pronte « istanze del suo credito » — e bisognerebbe non aver riscontrate le evidenze in processo, e non aver badato ad altre procedure, esibite pendente la trattazione, per giungere ad un assertiva quanto audace altrettanto inveritiera. Francesco Saverio Micallè (fog. 114) disse: — « In occasione della spedizione del mandato e nello stesso giorno (28 Dicembre 1859) « mi sono intromesso per un arrangemento tra Farrugia Borg « ed Assenza — io aveva detto a Farrugia Borg quanto mi « raccomandò Assenza: cioè, che si dovesse cedere il Mandato « ed indi procedersi alla formazione dei conti, perchè non aveva Assenza carte e libri — non mi ricordo se io avessi detto a « Farrugia Borg che i libri e le carte erano in Suo potere — « Enrico Assenza disse allora che non era Debitore » !

Or dunque interrotta qualunque diretta comunicazione con Farrugia, a chi meglio poteva Assenza vantare le sue pretese dimostrando non essere debitore, se non al parlamentario mandatogli da Farrugia stesso?

E la Corte di Commercio scrutando con molta sottigliezza il pro ed il contra di questa quistione, divenne alla inevitabile conclusione (fog. 146) « Che, sebbene la ommissione della « indicazione di un credito per parte di un convenuto, in un « giudizio in cui si discuteva circa pretensioni vicendevoli, possa plausibilmente offerire la presunzione che un tal credito « non abbia esistito, o che siasi dappoi ideato nell' intento d' « intorbidire le conseguenze della canonizzazione, già conseguita « dal suo oppositore; pure nella specie la presunzione in discorso risultava allontanata: Imo. Dalla circostanza che nel « giudizio suddetto quistionavasi intorno a speciali e determi-

« nate operazioni, e dal citante vi si proponeva una eccezione,
« che: ove fosse stata accolta, avrebbe avuto per risultato la
« dichiarazione della intempestività di quel giudizio, perchè ri-
« ferivasi ad una voluta pendenza d' una Società, e consequen-
« temente alla necessità d' un conto, che dal Socio Ammini-
« stratore avrebbe dovuto rendersi prima che fosse avanzata la
« domanda per la dichiarazione d' un debito del Socio verso
« l' altro. 2do. Dalla circostanza che essendo stata rejetta da
« questa Corte la eccezione ora menzionata, Assenza nella
« Corte d' Appello, non trascurò di espressamente parlare del
« credito nascente dalle cambiali in lite, sì che ottenne in seno
« della decisione che confermava quella di prima istanza una
« espressa riserva. »

Ed a considerandi così razionali, anche il più agguerrito so-
fista bisogna che ceda il passo preferendo il silenzio.

39°. Che dietro la deposizione tanto concisa di Micallef, testè ci-
tata, si rende futile voler dedurre una illazione contraria ad
Assenza nel non aver questi contrapposto un Conto Corrente
a quello di Farrugia Borg. È evidente, che al momento in cui
Farrugia adiva i tribunali, Assenza era stato spogliato gentil-
mente, e sotto mentiti pretesti, dei materiali da poter riaggrup-
pare in un sol quadro tutte le pendenze mercantili esistenti fra
sè ed il suo antagonista —: infatti all' intermediario spedito
da Farrugia (fol. 114) veniva rotondamente spiegato, che per
prima condizione “ si dovesse passare alla formazione dei Con-
ti, perchè Assenza non avea Carte e Libri.” Venuti, di lì a po-
chi giorni, i fatti sotto la Corte di Commercio, si ripicchiava per
la formazione di conti. E qui giova osservare, che le innumeri
prove, le quali vennero grado grado sviluppandosi collo svilup-
parsi della causa, non eran in possesso di Assenza, quando egli
formulava la sua istanza, e che non essendo egli nella possibili-
tà di un continuo contatto coi Legali, ai quali avea affidato
il patrocinio della causa, non riesciva loro agevole avere in

pronto le basi di Conti, tanto diramati, raggruppati in uno solo; e valutate quindi le grandi obiezioni, alle quali sarebbero andati incontro i suoi difensori, si è trovato costretto irremissibilmente produrre avanti l'azione parata delle Cambiali, come la più semplice ed inconcussa, ed in seguito passare a tutt' altre deducende contro Farrugia.

40°. Che ugualmente manca di base l' illazione che si è voluta dedurre in favore di Farrugia Borg sul fondamento “ del tempo lasciato trascorrere dacchè furono scontate le dette cambiali senza liquidarne l'ammonto con colui che ne ebbe il preteso comodo.” Il disinterrotto corso di affari tra due commercianti, non circoscrive il termine della chiusura dei loro conti; massime se questi si ramificano a differenti operazioni, nelle quali devono necessariamente esistere delle pendenze, liquidabili solo nel Bilancio Generale—liquidazione la quale nel caso risulta chiaro non essere stata effettuata. Sarebbe stata al certo piucchè follia in Assenza, se si fosse messo sulle offensive propalando crediti, quando nissuna controversia vi esisteva e quando gli affari col suo attuale antagonista camminavano in perfetto ordine; ma tostocchè Farrugia ha preso una iniziativa di ostilità, Assenza dal canto suo, in Dicembre 1859, e non nel 5 Maggio 1860, come si è malamente allegato, non indugiò ad opporre fermamente le proprie pretese, facendole valere in ripulsa a quelle avanzate da Farrugia. Or dunque se il preteso indugio si volle istituire come prova indiretta contro Assenza l' immediato reclamo di costui bisognerà ritenerlo come prova di rilievo contro Farrugia.

41°. Che un'altra deduzione favorevole a Farrugia Borg si è voluta trarre dal “ non avere ottenuto Assenza almeno un riscontro od una dichiarazione del convenuto del comodo fattogli.” Questo argomento da sè solo conduce al contrario ad una robustissima prova indiretta, ma di molto valore, contro F. Borg

giacchè, se, come costui pretende, il comodo veniva fatto ad Assenza, era Farrugia Borg in quel caso che dovea esigere “ un riscontro almeno od una dichiarazione ” dal preteso accomodato. Assenza al contrario ha la innegabile dichiarazione nel fatto istesso, non contrastato da Farrugia, anzi da costui ripetutamente ammesso ; di aver cioè, avute quelle Cambiali da Assenza e di averne riscosso il rispettivo ammontare scontandole — sul qual fatto era soverchia qualunque dichiarazione firmata da F. Borg, quando le cambiali stesse, gli accettanti ed i registri dei Banchi erano lì per darne il più invulnerabile “ riscontro ” in favore di Assenza.

- 42°. Che un' altra illazione favorevole si è voluta mungere dalla copia esibita a fog. 50, il cui originale venne anteriormente reso torso. Volendo ipoteticamente ammettere quella carta come documento, si ha già da una parte per confessione di Farrugia non avere essa riferenza di sorta alle cambiali in controversia ; e si ha anzi di più, che neppure riguarda alcun altra cambiale ; perchè Farrugia ha assicurato non aver avuto risultato di sorta quel Biglietto. Perchè adunque mutilare uno scritto ed infrastagliarlo come documento ?

Guardando l' originale di quella Copia, vi si scorge un mostro di malizia, che lungi dal far prova contro Assenza, dà indizj non dubbj sugli appigli riprovevoli usatigli contro per farlo soccombere ; e questa carta s' associa benissimo ai libri ed al testimonio Genovese, il quale è felicissimo nel ricordarsi cose mai avvenute. La Corte di Commercio, nella decisione del 20 Giugno 1861, con molta dose d'accortezza, anzicchè lasciarsi accalappiare da una carta preгна di connotati dolosi, ne sentenziò la rejezione, in un gergo quanto riservato altrettanto legale.

- 43°. Che insulsa è la illazione favorevole che si pretese trarre dall' esservi in un certo libretto, di fronte a certe cambiali, le iniziali G. F. B. “ cioè le iniziali del nome e dei cognomi del

convenuto G. Farrugia Borg.” Quel libretto è un notamento delle Cambiali che Farrugia si faceva scontare dai Banchi—In esso non si possono adunque intromettere “ cambiali estranee al suo interesse, ” come si volle far credere ; dappoichè, se così fosse, quelle altre Cambiali che si voglion dire scontate per conto di Assenza, avrebbero di fronte l’ iniziale A — o avrebbero avuto “ un riscontro o una dichiarazione ” di esser state scontate per conto e comodo di Assenza ; mentre quella era l’ unica sede per collocarvi quel “ riscontro ” o quella “ dichiarazione ” precedentemente enunciati.

La indicazione di quelle iniziali viene però chiarita molto facilmente. Farrugia, come verrà provato, si faceva prestare da Micallef accettazioni per scontare nei Banchi e levarvi denaro sopra, nel mentre istesso che per altri motivi si faceva dare dallo stesso Micallef (come sarà identificato) altre accettazioni, le quali parimenti scontava nei Banchi. Or per disgiungere queste due sorta di Cambiali portanti la stessa accettazione, Farrugia adoperava in quel suo libretto nelle une le proprie iniziali, e nelle altre (come sono ivi visibili) le iniziali di Micallef, perchè nelle prime per quanto figurava come traente Farrugia, in sostanza egli ne era l’ accettante, perchè era lui che in scadenza doveva estinguere quei biglietti di suo mero comodo; ciocchè non è il caso colle cambiali dategli da Assenza, le quali portavano in seno la firma d’ un accettante reale (e non fittizio) tenuto in scadenza ad onorare di pagamento la segnatura appostane perchè avea precedentemente ricevuto una corrispondente merce a dilazione ; e per conseguenza quelle cambiali non richiedevano venire distinte da iniziali, perchè il nome dell’ accettante, non essendo a prestito, era il distintivo più chiaro della persona che doveva estinguere quell’ obbligo.

44°. Che il Libretto di cui è parola presta la miglior prova di sostegno alla pretesa di Assenza. Quel libretto è il Copia—Cambiali di Farrugia—in esso, fra le altre cose, Farrugia in un ap-

posita colonna mette l' Intestatura " RICEVUTO L' AMMONTATO " ; e di fronte a ciascuna cambiale ivi descritta indica in tale colonna così intestata la data di tale ricezione. Or siccome fra le altre Cambiali, delle quali Farrugia confessa nel suo libretto " Ricevuto l' Ammontato, " esistono: se non tutte, moltissime di quelle cessegli da Assenza, senza alcuna postilla, è certo che Farrugia, e non altri, abbia incassato il rispettivo ammontare di tali cambiali, come non contrasta di aver ricevuto l'ammonto delle altre in quel libretto descritte e calendate nella rispettiva colonna.

45°. Che la Corte d' Appello, nella sua decisione del 22 Ottobre 1863, già citata altrove, si è contro ogni buon dritto occupata di trarre " gravi congetture " sopra fatti che per nulla vennero discussi durante la trattazione o nelle scritture ; e che quindi bisogna ritenerli come fatti di privata scienza propria nei Membri della Corte. Chè laddove tali fatti dovessero prendersi in reale calcolo, non può esservi dubbio che il giudicato su di essi da un'altra Corte di giurisdizione diversa non potrebbe preponderare sulle conclusioni della Corte d' Appello, e se ne dovrebbe passare ad una regolare produzione di prove, per potersi dire verificate le circostanze costituenti tali fatti. E laddove quei fatti, dopo uno speciale dibattimento, avessero a risultare di qualche rilievo nella causa decisa, colla suddetta sentenza della Corte d' appello ; non vi può esser ugualmente dubbio, che uno dei Giudici sedenti in questa decisione fosse legalmente precluso, per aver preso, mentre era Avvocato, dettagliata cognizione di tali fatti, assistendo alle procedure innanzi un'altra Corte—per averne esternato opinioni sul merito—e per aver forse assistito e consultato amichevolmente il Pubblico Prosecutore, quando su quei fatti accusava a nome di Sua Maestà.

46°. Che dall' analisi fatta sui ragionamenti che tenta Farrugia tenere in proprio favore, e sulle illazioni desunte dalla Corte, si

rileva oltre il necessario il vizio di ciascun di esse ed anche del loro insieme. Non si può negare a Farrugia il vanto di una ben maliziosa orditura, ed è soprattutto ammirabile in lui il modo facile con cui rende eccentrica una quistione perfettamente concentrica, digredendo senza restrinzione di sorta su tanti accessorj del tutto estranei alla quistione, onde ottennebrarne il merito precipuo. Prova piucchè evidente di ciò si rinviene nell'esame delle scritture, l'una in prima istanza (fogli 42 a 48) l'altra in appello (fog. 170) ove i fatti sono rivestiti di foggie diverse, invece di essere la riproduzione di verità inalterabili, e quindi ripetibili sempre ed ovunque con ugual versione. Sarebbe troppo prolisso (in una scrittura già ben prolissa enumerare tutte queste discrepanze, e vengono pertanto rimesse a spiegazioni orali pendente la trattazione.

- 47°. Che laddove il Farrugia si è trovato sterile di stentati argomenti e sofismi non ha sdegnato lanciarsi in un arringo di allusioni contro l'individualità di Assenza, sbadando così quel castigato contegno di cui devono illustrarsi Scritture sottomesse alla ponderazione di Corti Civili.
- 48°. Che il caso non sia al certo uno di quelli, nei quali la legge ragionevolmente possa ritenere non esservi la possibilità di ottenere al tempo dell'operazione la prova diretta e concludente. Farrugia al fatto inconcusso della cessione e dell'incasso delle cambiali contrappone una convenzione di protrato e continuato comodo, che egli tenta stabilire su premesse vaghe; mentrecchè una convenzione simile, e di tanta entità, ripetuta per varie fiate e per un lasso di tempo considerevole, non presume alcuno di quegli accidenti repentini ed impreveduti, i quali per la natura del loro avvenimento escludono la possibilità di prova diretta.
- 49°. Che qualunque convenzione fra commercianti deve presumersi avere in vista un reciproco utile lecito, quando al contrario nell'allegazione di Farrugia del preteso comodo da lui accor-

dato, non si può rinvenire un motivo da ritenerlo come base dal canto suo dell' asserta convenzione, e tutte le circostanze anzi da lui stesso enunciate verrebbero invece ad allontanare la presumibilità di poter egli aver mai dato la sua acquiescenza ad un comodo di simile natura.

50°. Che molto ben a proposito rimarca Farrugia: che fondate le pedamenta, ogni congettura ha un gran valore di progressione geometrica nella generale dimostrazione. Nel caso le pedamenta sono i seguenti fatti:—1°. L'ammissione d' incasso di tutti gli ammonti delle cambiali (ad eccezione di uno) da parte di Farrugia—2°. La conferma da parte del suo commesso (testimonio ligio a lui) che quegli ammonti non siano passati in mano di Assenza; mentre, per mezzo di quel commesso, Farrugia promise convalidare il passaggio allegato. Or dunque qualunque progressione geometrica, matematica ed anche argomentativa è, che Farrugia nell' aggregato dei Conti Generali sia tuttora debitore verso Assenza di quelle somme, non essendosene spossessato.

51°. Che Farrugia, basando argomenti su premesse formulate a modo suo, vorrebbe stabilire che la dazione d' una cambiale equivalga ad un contratto di mutuo, e che quindi “ le somme « in collettivo delle venticinque cambiali siano un mutuo, pel « quale Assenza avrebbe dovuto riportare un ricevo. » (§ 23°. Scrittura fol: 170). Or è indubitato che nella molteplicità di affari costanti, la cessione senza responsabilità di Effetti a ricevere sia tutt' altro che mutuo, mentre il contratto fra il datore ed il prenditore d' una cambiale, anzicchè essere un mutuo, è il vero contratto traiettizio, i di cui obblighi si perfezionano col solo reciproco consenso dei contraenti; come è ugualmente indubitato che a carico delle parti derivano da quel contratto due reciproche obbligazioni (oltre quelle della scadenza) le quali dal canto del datore si eseguiscòno colla consegna della Lettera di Cambio, e dal canto del prenditore (che

nel caso è Farrugia Borg) colla corresponsione della valuta; corresponsione che, dietro le piene prove prodotte anzicchè presumersi, si deve ritenere come giammai seguita; e sarebbe d' immenso pericolo pei fini della giustizia, stabilire l' illegale principio di rovesciare i fatti certi da illazioni rinvangate in un pelago di congetture discrepanti fra loro.

52. Che quando poi si dovessero corredare da congetture le molte ed indubitate prove già esistenti contro Farrugia, si vedrà da quanto segue :—
- 53°. Che sia inverosimile il millantato comodo da parte di Farrugia, non potendosi rinvenire nella sua allegazione uno scopo plausibile, perchè un commerciante: e massimamente un commerciante d' un carattere diffidente, qual è senza dubbio Farrugia, addivenghi ad un prestito gratuito della sua firma su cambiali.
- 54°. Che sia inverosimile avere Farrugia fatto scontare quelle cambiali apponendovi la propria firma per farne il passaggio del valente ad Assenza, quando il preteso accomodante, come egli stesso confessa al § 8° della sua Petizione (fol: 170) conosceva essere quelle cambiali il prodotto delle proprie merci, da Assenza vendute a diversi commercianti. In questa guisa triplice sarebbe il comodo accordato da Farrugia—la merce—il prodotto dopo scontatone il foglio—e la firma sullo stesso.
- 55°. Che sia inverosimile l' allegato comodo, allorchè Farrugia stesso si è portato personalmente a chiedere con insistenza da qualche debitore di Assenza “ accettazioni per scontarle nei Banchi ”, e levarne del contante sopra; ciocchè sarà concludentemente provato. Farrugia non era il commesso di Assenza, e quindi il passaggio di tali accettazioni direttamente nelle mani di Farrugia era d' interesse tutto personale a costui. (Deposizione fol: 17 retro).
- 56°. Che sia inverosimile il comodo come sopra, quando Farrugia per rimediare alle proprie urgenze era costretto di frequente, ne-

gli anni 1858 e 1859, accettare firme di comodo da un altro bottegajo, per piccole somme, varianti fra le 16 e le 25 lire sterline, facendole scontare immediatamente dai Banchi col sacrificio del $\frac{1}{2}$ q $\%$ al mese. Chi non ha tanto che basti per sè, giammai potrebbe favorire altri !

57°. Che sia inverosimile il comodo come sopra, quando Farrugia per strettezza di mezzi, come è stato provato, era obbligato perdere sulle compre di piazza il 4 q $\%$ pel pronto pagamento, e pagavene invece gli ammonti dopo 4 mesi. Un commerciante che si vanta di poter far comodi, dovrebbe cominciare dall' accomodar sè stesso anzitutto !

58°. Che sia inverosimile l' asserto comodo, quando durante l' intervallo del quistionato comodo Farrugia, oltre i debiti di piazza, si trovava sbilanciato verso i suoi Corrispondenti di Francia in grosse migliaja, come segue : —

al 1°. Gennajo 1858	Franchi 18400.
„ 1°. Giugno 1858	„ 11342.
„ 1°. Gennajo 1859	„ 31256.
„ 1°. Giugno 1859	„ 24648.

i quali ammonti verranno convalidati dai Conti Originali dei Creditori.

59°. Che sia inverosimile che Farrugia, il quale sui precedenti bilanci (o piuttosto sbilanci) pagava un lucro del 6 q $\%$ l'anno, e che procrastinava le rimesse da posta in posta, per scarsezza di fondi, fosse poi in posizione tanto agiata, da non appropriarsi moneta, procurata per mezzo della propria firma su fogli scontati nei Banchi.

60°. Che sia inverosimile che Farrugia scontasse quelle cambiali cessegli da Assenza, per il generoso fine di passare identicamente il ricavato a costui (del quale si reputa in pari tempo creditore in 17 mila franchi !) quando per tre o quattro paja di lire

- sterline metteva un uomo alla disperazione Docti. H. I. (†).
- 61°. Che sia inverosile che Farrugia si spossessasse dei ricavi di quelle cambiali, quando con un autografo si dichiarava tanto genato da non poter saldare alcuni suoi impegni verso Assenza e confessava: “ di aver dovuto fare trista figura, lasciando i la-
« voranti scarsi ” pregando dilazione, e di essere compatito.
—Doc: D.—(†).
- 62°. Che sia inverosimile il millantato comodo da parte di Farrugia, quando questo contemporaneamente estingueva in rate altri debiti verso Assenza per operazioni non incluse nel Conto Consegne.—Doc: E.—(††).
- 63°. Che sia inverosimile l' allegato passaggio del prodotto di quelle Cambiali, quando Farrugia al § 7°. della Petizione in Appello, fol: 170, (e qui s' uccide dalle proprie armi, dandosi di zappa in testa) vorrebbe stabilire che “ Assenza negoziasse senza capitali ”, ed in un' altra precedente scrittura (fogli 42 a 43) lo designa “ Debitore assolutamente insolvente. ” Questa titubanza fondata sull' allegata precognizione di causa tanto al-

(†) Doc: H. Biglietto da Farrugia a N. N.

Dopo tanti sacrificj che ho fatto come voi ben sapete, spero che oggi non mi comprometterete di quello che mi avete promesso—mia sorella ha mandato 3 volte per questo denaro e se verrà un'altra volta la mandarò da voi.

Doc: I. Biglietto di N. N. ad Assenza, accludente il precedente Biglietto di Farrugia,
Caro Amico

Leggete, questo è il secondo biglietto che mi ha scritto Gaetano durante questo giorno—se avessi qualche cosa la venderei e lo manderei al diavolo, perchè mi ha seccato neppure se fossero 100 lire
.. spero fino o sabato gli darò e già l'ho avvisato
ma lui non ha pazienza, non assomiglia a Voi niente.

☞ *Si ommette il nome della Persona trattandosi d' un fatto d' un terzo.*

(†) Documento D. Biglietto da Farrugia ad Assenza.

Mi dispiace che non posso — la settimana passata lasciai i lavoranti senza pagati. Ho fatto una trista figura. Dal primo del mese in avanti potrò darvi, ma oggi no. Questa settimana non ho venduto 10 scellini, e non posso entrare niente da nessuno—una cosa che non la credete perciò spero che mi compatite.

(††) Doc: E. Biglietto come sopra.

Vi rimetto £ 20 non posso rimettervi più, perchè stasera ho dei pagamenti.

larmante, basterebbe per farlo trattenere ciascun ammontò dell'asserto " Debitore senza capitali ed insolvente ", che gli cadesse per le mani.

64°. Che sia inverosimile il comodo allegato, senza ottenere dall'accomodato una dichiarazione correlativa, quando per somme minime si faceva rilasciare da Assenza i corrispondenti ricevi, come verrà concludentemente provato da varj documenti, che si produrranno in originale, trovandosi consegnati da Farrugia presso altra Corte.

65°. Che sia inverosimile aver Farrugia accomodato Assenza con gli sconti sotto esame, quando risulta che qualcuna di quelle cambiali, così cesseglì, essendo rimasta in sofferenza per parte dell' accettante allo scadere del termine, non ne venne fatta richiesta di pagamento ad Assenza e moltomeno venne messa a suo debito, nonostante che l' accettante l' abbia estinta parecchi mesi dopo il tempo dovuto.

Se quell' ammontò si presume esser stato dato ad Assenza tosto scontate quelle cambiali, ne sarebbe stato al certo addebitato (nell' unico conto asserito da Farrugia !) tostocchè Farrugia ebbe a rifonderlo nei Banchi. (I recapiti in comprova saranno prodotti trovandosi annessi ad un Incartamento nella Corte dei Magistrati).

66°. Che sia inverosimile l' allegato passaggio ad Assenza, *brevi manu*, quando i Cheques di quegli sconti essendo " al portatore ", Farrugia avrebbe rilasciato all' accomodato il Cheque in natura.

67° Che sia inverosimile che Assenza facesse scontare i proprj fogli di piazza sacrificandovi sopra un lucro, e facendovisi prestare una firma, quando nello stesso tempo per mero favore forniva moneta in prestito a qualche suo avventore, senza urtarlo per la restituzione. Deposizione fol: 114. (†).

68°. Che sia inverosimile che Assenza soffrisse sui suoi fogli un dif-

falco del 6 $\frac{1}{2}$ %, quando risulta dalle deposizioni, fogli 105 e retro—114—(++) che per nulla quei deponenti venivano presentati al pagamento di Merci vendute loro da Assenza per ammonti di qualche rilievo. In ogni caso avrebbe piuttosto procurato la riscossione del proprio contante, spingendo i debitori, onde avere il duplice beneficio, del risparmio del lucro, e l'altro di evitare qualunque peripezia sinistra di commercio che potrebbe esser sopravvenuta ai suoi clienti.

69°. Che sia fuor d' ogni dubbio inverosimile che Assenza facesse scontar fogli da 40 a 50 ghinee con discapito, quando sulla semplice parola, poteva dai suoi amici di Commercio procurar, senza prefinizione di tempo, e senza lucro, moneta effettiva, anche fino a 200 Lire sterline. Deposizione fol: 122. (+++).

70°. Che finalmente quand' anche non vi fosse tanta copia d' inverosimiglianze, contro le quali qualunque artificio logico si frange, non è umanamente verosimile supporre l' allegato passaggio degli ammonti in quistione tostocchè Farrngia con un suo

(†) Deposizione di N. N. fol. 114.

.. .. .
Alla scadenza di alcune Cambiali di mio fratello ho ricorso ad E. Assenza, il quale mi fornì l'occorrente, e non mi urtava per la restituzione della moneta
.. .. .

(++) Deposizione di N. N. fog. 105.

Io aveva affari con E. Assenza da circa 4 anni Negoziava in pelli di mio traffico come scarparo —Assenza mi vendeva tali generi ora per £30, ora per 27 ed ora meno. Io pagava con acconti — non mi chiese mai pagamenti non mi faceva premura per il pagamento.

Altra Deposizione fog. 105 retro.

Negoziava con Assenza da due anni—Mi vendeva Pelli di mio traffico ed altro. Le Fatture arrivavano delle volte £ 60 e meno—Pagava delle volte puntualmente e delle volte con ritardo—Egli non mi premurava per i pagamenti.

Altra Deposizione—fog. 114.

Mio fratello comprava generi da Assenza e non lo urtava pel pagamento.

(+++). Deposizione di N. N. fol. 122.

Conosco E. Assenza da circa 3 anni—ho avuto diversi affari e molte volte con lui — Poteva egli ricorrere a me nei suoi bisogni—Io lo accreditava fino a 200 Lire in contanti, senza alcun pegno, sulla semplice parola.

autografo—Doc: J.—(†) scriveva ad Assenza quando venite portate con Voi il notamento delle cambiali per vedere il mio Dare. Or se Farrugia riscuotendo dai Banchi gli ammonti di quegli sconti l'avesse trasferiti ad Assenza, come avrebbe potuto mai avere verso costui un DARE per Cambiali? E se nei Libri di Farrugia fossero state registrate tutte le operazioni seguite fra lui e l'Assenza, come potrebbero esistere staccatamente Notamenti di Dare del Farrugia per Cambiali?

Quando pertanto si volesse con una pervicacia la più sbrigliata rimaner pirronisti a tutte le inverosimiglianze che, ad esuberanza, sorgono contro l'allegazione di Farrugia, non si potrebbero coniare cavilli contro la sua propria confessione scritta—confessione che viene corroborata in tutta la sua limpidezza dai fatti già esposti e provati, e da altre circostanze che si faranno concludentemente valere, e che per brevità si tacciono momentaneamente.

Quindi cautelando il presente giudizio per le spese, colla produzione dell' infrascritta mallevadoria, sotto riserva però e senza pregiudizio dei dritti esperibili onde esser dispensato dalla stessa, siccome in nissuna parte delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile viene disposto doversi cautelare un giudizio uguale al presente, e per altre ragioni esperibili a tempo e luogo, il Petizionante, facendo riferenza ai documenti citati, riservandosi anche di far riferenza ad altri, ed a produrre ogni e qualunque prova dalle Leggi permessa, compresavi la subizione di Gaetano Farrugia Borg, per la quale lo interpella sin da ora coi di lui Libri—Giornale Maestro Copia—Lettere per gli anni 1858 e 1859, domanda umilmente: —

1°. Che la causa suddetta, decisa con Sentenza del 22 Ottobre 1863 da questa Corte, sia ritrattata in quanto ai capi appel-

(†) Doc. J. Biglietto da Farrugia ad Assenza.

Con voi portate il notamento delle mie Cambiali, per vedere il mio Dare.

lati dal petizionante, per le ragioni più sopra esposte, cadenti sotto gl' incisi 3°. 4°. 6°. dell' Articolo 828 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile, e per qualunque altra ragione capace per legge a fornir motivo per la ritrattazione della detta causa, da esser in appresso, ove occorresse, allegata.

2°. Domanda inoltre che la detta sentenza del 22 Ottobre 1863 profferita da questa Corte colla quale si dichiarava “ perento e « deserto l' appello interposto dall'Attore dalla Sentenza della « Corte di Commercio di Sua Maestà il dì 20 Giugno 1861 ” — “ colle spese ” — sia revocata con rimettere conseguentemente quell'Appello fra i correnti per la sua trattazione innanzi la Corte competente.

3°. Domanda umilmente inoltre che la causa suddetta, decisa da questa Corte, con sentenza del 22 Ottobre 1863—sia ritrattata in quanto ai capi appellati da Farrugia Borg, per le ragioni più sopra esposte cadenti sotto le disposizioni degl' incisi 1°. 3°. 4°. 5°. 8°. 9°. dell' articolo 828 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile, e per qualunque altra ragione capace per legge a far concorrere motivi per la ritrattazione della detta Causa da essere in appresso, ove occorresse, allegata.

4°. Domanda finalmente, che la detta Sentenza del 22 Ottobre 1863 profferita da questa Corte nella causa suddetta, colla quale si decideva “ per la esclusione delle domande del detto At- « tore in quanto versano sulla somma rimasta in controversia, « e per la revoca in quanto ai capi rimasti devoluti della « Sentenza della Corte di Commercio di Sua Maestà il 20 Giu- « gno 1861—colle spese ” sia intieramente revocata, con decidersi invece a tenor delle istanze avanzate nella citazione, in quanto versano sulla somma delle diciotto Cambiali in controversia ; senza pregiudizio dei dritti che competer potrebbero al Petizionante, come di legge, sulle restanti sette Cambiali dopo rimesso frai correnti l' appello ad esse riferibi-

le—colle spese delle rispettive domande qui contenute e dei precedenti giudicati, con darsi qualunque più congruo provvedimento onde sia amministrata giustizia come di legge.

Enrico Assenza

Salvatore Debono Abela

Proc: Legale.

Ricorso e suo Decreto

ai quali si fa riferenza al Capit: 29. pag: 20. 29.


della precedente petizione.

 *Le parole in corsivo vennero per ordine verbale di Corte, nella seduta del 22 Ottobre 1863, scancellate: — cioè, 13 giorni dopo l' emanazione del correlativo Decreto !*



(Fol: 228 del Processo) (Prsentato il dì 8 Ottobre 1863)

NELLA PRIM' AULA
DELLA CORTE D' APPELLO DI SUA MAESTA'
PER L' ISOLA DI MALTA.



ENRICO ASSENZA

Versus

GAETANO FARZUGIA BORG

Ricorso del detto Assenza

Espone riverentemente

Che, nonostante le reiterate dimande da parte sua e del Dr. F. Mizzi, suo difensore, alle autorità competenti, per poter il ricorrente intervenire personalmente ad assistere l' avvocato suddetto, colle procedure alla mano, nella formazione della scrittura in risposta alla petizione del Farrugia Borg in questa causa, non gli sia riuscito ottenere tale permesso ; per quanto ciò in nulla sarebbe contrario ai regolamenti ed agli usi vigenti nel dipartimento dove il ricorrente si trova recluso.

Che dietro tale divieto il difensore si è trovato in una posizione molto genata (particolarmente non avendo avuto la direzione della causa in prima istanza) ed il ricorrente ha dovuto suo malgrado, veder esaurito il termine per la presentazione di tale risposta, con venir appuntata la causa in lista per la trattazione, e quindi rinunciare a qualunque assistenza legale, assumendo la propria difesa, non potendo l' avvocato addossarsi il peso di una causa, per il cui buon esito era stata indispensabile la previa assistenza del cliente.

Che il ricorrente nell' esordire della risposta orale avea implorato da questa Corte nella seduta del 9 Aprile ultimo scorso, il beneficio, solito accordarsi, di una scrittura addizionale; alla quale domanda questa Corte ha creduto non accondiscendere; mentre tale scrittura per nulla avrebbe protilato le procedure della presente causa, la quale oltre di esser stata pendente in grado d' appello sin dalla fine di Giugno 1861 venne, dopo la prima trattazione, seguita il 9 Aprile anno corrente, rimessa per varie fiate fino al 10. del presente mese, senza che il ricorrente abbia causato tali trasferimenti, *ed in qualcuno per favorire l'avversario*, come la Corte non può mancare di avere a memoria. (a)

Che la presente sia causa di lunga indagine, come venne dalla Corte stessa qualificata con decisione del 30 Aprile 1860, e l'avversario stesso dichiara nella sua scrittura che, in fatti di natura simile alla lite in proposito, " ciascuna congettura aggiunge il suo peso in ragione geometrica alla generale dimostrazione; " per cui non si può pretendere che una *precipitata* trattazione orale sia sufficiente a chiarire il complesso dei molti accessorj messi avanti dal Farrugia, onde offuscare la

(a) Per maggior chiarezza al Pubblico il quale potrebbe esser ignaro dei fatti, è giusto specificare che qui si allude ai trasferimenti causati da occupazioni del Dr. Sciortino, difensore dell' Avversario.

limpità precipua del merito, e che quindi pei fini della giustizia in una causa di piugue interesse, non si potrebbe procedere sommariamente come si è praticato sul fatto in parola.

Che nell' atto della perorazione la Corte ha ripetutamente ingiunto al ricorrente di restringere i suoi argomenti ad uno stadio ben ristretto, e che in tal modo molte delle ragioni che militano a favor dell'esponente vennero, per brevità inculcatagli dalla Corte, soppresse, e molte rilevanti prove, oltre quelle prodotte dovettero venir taciute; essendogli stato così impedito di rilevare le asserzioni inveritiere contenute nella ben estesa scrittura dell'avversario, alla quale la Corte neppure volle permettere una correlativa confuta orale, capitolo per capitolo, dichiarando ciò dover aver luogo solo nelle confute letterarie. (b)

Che il ricorrente neppure ebbe il campo di poter in contro-replica sviluppare molte importanti circostanze, delucidando le oscurità procreate dall' avversario, avendo la Corte dispensato dalla replica il Farrugia Borg e rimesso la presente causa per la sua decisione alla seduta di Giovedì 22 del corrente.

Che in tale precario stato di cose il ricorrente porta a notizia di questa Corte, trovarsi egli in istato di produrre ulteriori prove ed argomenti in sostegno dei suoi dritti; eppertanto perchè il silenzio non possa essergli di detrimento, il ricorrente fa umile istanza perchè, essendo tuttora lo stadio delle procedure in tempo vergine, egli possa, sia per scrittura addizionale—sia in qualunque altro modo reputato congruo da questa Corte, dedurre innanzi ciocchè è stato costretto a tralasciare di sottomettere alla ponderazione della Corte, prima che questa passi alla decisione.

Enrico Assenza

(b) Sono espressioni del Giudice Schembri—Quindi la Corte venne a cancellare quel che aveva detto e fatto precedentemente uno dei Membri che la componevano.

(Fol. 230 del processo) (9 Ottobre 1863.)

Decreto sul precedente Ricorso.

La Corte

Visti gli articoli 165 — 229 — 232 — 237 (1) delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile — Attesocchè la causa è stata nella seduta del 1°. Ottobre 1863 rimessa per la sua decisione, ed occorrendo per la controreplica (2) del convenuto alla seduta di Giovedì 22 Ottobre 1863.

Attesocchè al fol. 6 del Processo esiste una ben lunga scrittura del ricorrente, sottoscritta dai suoi due Avvocati—a fol. 93 esiste un suo Elenco di Documenti e riferenze, ed a fol. 285 esiste un altro suo Elenco Addizionale.

Attesocchè il ricorrente, che è l' Attore in causa, ebbe un largo campo dopo che fu notificato colla Petizione del Convenuto, cioè in sin dal dì 6 febbrajo 1862, di presentare una scrittura, (3) e non avendola presentata domandò ed ottenne, per decreto del 9 Aprile 1863, di presentare il detto suo Elenco Addizionale. (4)

Attesocchè anche nel corso della trattazione della causa, che ha occupato varie sedute dacchè fu per la prima volta messa in

(1) Articoli che per nulla s' oppongono alla domanda del ricorso contemplato nel presente decreto; anzi l' art: 232 permette formalmente la domanda del ricorso, dietro speciale permesso della Corte, la quale prima di persuadersi sulla rilevanza delle ulteriori prove offerte, non poteva divenire al rigetto della domanda. Le preconvinzioni diventano sempre dannose al libero corso della giustizia. La Corte avrebbe fatto ottimamente aver visto l' Art: 573—il quale le dà facoltà "*di ricercare dalla parte che offerisse una prova, l' indicazione dell' oggetto per cui questa si volesse produrre.*"

(2) La Corte avrebbe più correttamente detto: *per la replica*—Già, humanum est errare!

(3) Avrebbe potuto *presentare scritture* sol quando non vi fossero state, per tutto il *largo campo* qui accennato, impedimenti da FORZA IRRESISTIBILE—impedimenti riconosciuti dalla Corte, i quali ebbero a provocare un precedente Decreto in udienza pubblica dopo inteso sul proposito il Magistrato Vella, L. L. D., che aveva avuto una parte protagonista in quegli impedimenti.

(4) Fu la Corte che reputò spedito la formazione d' un Elenco di certe operazioni, alle quali faceva allusione la Corte di Commercio in una parte dell' appellata sentenza. Il decreto stesso del 9 Aprile 1863 spiega ciò ad esuberanza. Non era quindi in sostituzione d' una scrittura che si veniva a formare quell' Elenco Addizionale.

lista (5) già da otto mesi addietro, il ricorrente ebbe tutto il tempo e l'agio di allegare le sue ragioni ed addurre le sue prove, (6) e conchiudendo dichiarò infatti di non aver più altro da allegare sul merito dell' appello a lui contrario e passò per una seconda volta a ripeter le sue ragioni contro la eccepita-gli deserzione del suo appello.

Che è in conseguenza inesatto ciocchè il ricorrente si fece lecito di esporre nel suo ricorso contrariamente ai fatti sopra ritenuti.

Rigettò le domande contenute nel detto ricorso, riservandosi di permettere al ricorrente di produrre le da lui asserte ulteriori prove soltanto, dimostrandone una giusta causa ai termini dell' Art: 232 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile. (7)

(firmato) Not. V. Rapinet

Registratore.

(5) Qui la Corte avrà voluto dire forse: esser stata rimessa la causa per varie sedute, *senza esser trattata*; giacchè per parte di Assenza occupò solo UNA *seduta*, quella del 10. Ottobre 1863. *Precisamente l'esser stata rimessa tante volte; era un motivo di più per accordare l'ulteriore produzione di prove rimettendola ancora una volta.*

(6) L' art. 202 di Procedura, il quale non sembra esser stato visto, avrebbe contribuito a metter le cose sul retto sentiero, meglio di tutti gli Articoli visti in questo Decreto. Quell' articolo corre così: " La Corte può in qualunque stato della Causa prima della sentenza, sia d' uffici^o " sia a domanda delle parti ordinare o permettere la emenda delle scritture " o col farvi inserire, anche per via di qualche nota, altre allegazioni di fatto o di dritto purchè " nessuna tale emenda muti sostanzialmente l' azione o l'eccezione. "

(7) E' incomprendibile come la Corte avendo nel 9 Ottobre definitivamente decretato sul tenore del Ricorso, abbia potuto, nel 22 dello stesso mese, arrogarsi il dritto di ridecretarne sul merito, con ordinarvi, la scancellazione di parole e paragrafi che erano stati già virtualmente accolti e definiti nel Decreto in parola. *Si scancellano poi incisi da un atto senza allegar un legale motivo ???*

NELLA PRIM' AULA
DELLA CORTE D' APPELLO
DI SUA MAESTA'

ENRICO ASSENZA, Attore

— appellante ed appellato —

Versus

GAETANO FARRUGIA BORG, Convenuto

— appellato ed appellante —

Risposta del Farrugia Borg

Esponde Riverentemente

Che la Petizione fatta dall' Assenza per la ritrattazione della Causa decisa da questa Corte il 22 Ottobre 1863, è del tutto inconcludente, e non merita risposta alcuna.

Che l' Esponente fa la presente scrittura coll' unico scopo di concludere il processo per essere trattato e deciso, onde non lasciare prolungate le vessazioni dell' Assenza.

Quindi umilmente domanda che sia il suddetto Assenza escluso dalle sue domande—colle spese, e che sia amministrata giustizia come di legge.

Avvocato **R. Sciortino**

Proc: Leg: **G. Muscat.**